COMUNE DI MINTURNO

PROVINCIA DI LATINA

COPIA DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE

Delibera: 18

del 30/03/2017

Oggetto: Imposta Unica Comunale (I.U.C.) Approvazione aliquote e detrazioni d'imposta IMU per l'anno 2017.

L'anno **duemiladiciassette** addi' **trenta** del mese di **marzo** alle ore **09.00**, nella sala delle adunanze, in sessione **ordinaria** ed in prima convocazione, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente ordinamento delle autonomie locali si riuniscono i componenti del Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

Nominativi	Presente	Assente	Nominativi	Presente	Assente
Dr. Gerardo Stefanelli - **Sindaco**	×		Moni Massimo	×	
Giuseppe Tomao	×		Larocca Fausto		×
Marcaccio Matteo	×		Faticoni Maurizio		×
Graziano Paola	×		Fedele Vincenzo	×	
Pensiero Giuseppe	×		Zasa Americo	×	
Conte Ines	×		Riccardelli Domenico		×
Sparagna Francesco	×		Orlandi Gennaro	×	
Signore Massimo	×		Esposito Francesco P.	×	
Di Girolamo Maria	×				

Assessori esterni:

Nominativi	Presente	Assente	Nominativi	Presente	Assente
Daniele Sparagna	×		Immacolata Nuzzo	×	
Daniele Mino Bembo	×		Elisa Venturo	×	
Pietro D'Acunto	×				

Assiste il Segretario Generale D.ssa Franca Sparagna il quale provvede alla redazione del presente verbale
Presiede il Giuseppe Tomao nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale, il quale constatata la presenza del numero legale degli intervenuti dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

gm

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.TO Giuseppe Tomao

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO D.ssa Franca Sparagna

Attestato di pubblicazione

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune.
(art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).

dalla Residenza Municipale, lì 31 MAR. 2017

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO D.ssa Franca Sparagna

Esecutività

Il sottoscritto Segretario Generale, attesta:
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 30/03/2017

☐ essendo trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, c. 3, D.Lgs. 267/2000.

☒ perchè dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, D.Lgs. 267/2000.

dalla Residenza Municipale, lì 31 MAR. 2017

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO D.ssa Franca Sparagna

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo

Minturno, lì 31 MAR. 2017

COMUNE DI MINTURNO

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO COPIE

COMUNE DI MINTURNO
UFFICIO COPIE
L'Ufficiale Amministrativo
Giacomo Giunta

Introduce il presente punto su invito del Presidente del Consiglio Comunale l'assessore alla programmazione e al bilancio D. Sparagna il quale spiega che la delibera è un mero atto confermativo di quanto deliberato negli anni precedenti.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la delibera di Giunta Comunale n.61 del 10/03/2017 con la quale si confermano le aliquote I.M.U 2017;

VISTO l'art. 1, comma 639, della L. 147/2013 (legge di stabilità 2014) istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, dell'Imposta Unica Comunale, composta dall'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla Tassa sui Rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI);

VISTO l'art. 1, comma 703, della L. 147/2013 il quale stabilisce comunque che "*l'entrata in vigore della IUC lascia salva la disciplina dell'IMU*";

VISTO l'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2012, dell'Imposta Municipale Propria di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs 23/2011, come modificato dall'art. 4 del D.L. 16/2012, dall'art. 1, comma 380, della L. 228/2012 e dall'art. 1, comma 707, della L. 147/2013;

VISTE le disposizioni dell'art. 8 e dell'art. 9 del D.Lgs 23/2011, richiamati dal citato art. 13, nonché le norme dell'art. 14, commi 1 e 6, del medesimo Decreto;

VISTE le norme contenute nell'art. 4 del D.L. 16/2012 e nell'articolo 1, commi 707-728, della L. 147/2013;

VISTE altresì tutte le disposizioni del D.Lgs 504/92, dell'art. 1, commi 161-170, della L. 296/2006 direttamente o indirettamente richiamate dall'art. 13 del D.L. 201/2011;

VISTO l'art. 9 del D.L. 174/2012, convertito con modificazioni dalla L. 213/2012;

VISTO altresì l'art. 10, comma 4, del D.L. 35/2013, convertito con modificazioni dalla L. 64/2013, il quale ha apportato ulteriori modificazioni alla disciplina dell'Imposta Municipale Propria;

VISTO ulteriormente l'art. 2 del D.L. 31/08/2013, n. 102, il quale stabilisce, con decorrenza dal 01/01/2014, l'esenzione dal tributo per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

RICHIAMATI inoltre i commi da 707 a 721 della L. 147/2013 che hanno stabilito, con decorrenza dal 01/01/2014:

- l'esclusione dall'Imposta dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, purché non classificata nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9;
- l'esclusione dal tributo altresì delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; dei fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22/04/2008; della casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; dell'immobile di cui alla lettera d) del citato comma 2 del D.L. 06/12/2011, n. 201;
- l'eliminazione della maggiorazione della detrazione prevista per l'abitazione principale nel caso di figli di età inferiore a 26 anni dimoranti e residenti nell'abitazione principale del possessore e la conferma della detrazione di cui all'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011 per le abitazioni destinate ad abitazione principale classate nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9;
- nuove modalità di versamento e di presentazione della dichiarazione del tributo per gli enti non commerciali (commi 719-721);

ATTESO che la legge 28.12.2015, n.208 (legge di stabilità 2016), è nuovamente intervenuta a normare le componenti IMU e TASI dell'Imposta unica comunale (IUC):

CONSIDERATO che le principali novità introdotte in materia di Imposta municipale propria (IMU), tutte novità di carattere obbligatorio, ossia applicabili senza la necessità che il Comune debba emanare disposizioni al riguardo, sono:

D E L I B E R A

1) di confermare per l'anno 2017, per le motivazioni espresse nelle premesse, le aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) come segue:
   - 1,05% aliquota di base;
   - 0,35% per l'abitazione principale e relative pertinenze (solo per le categorie catastali A/1 - A/8 - A/9 e relative pertinenze);
   - 1,05% Unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzino come abitazione principale;
   - 1,05% per tutti gli immobili del gruppo catastale "D", con esclusione della categoria D/10 "fabbricati rurali strumentali" esenti dal 01/01/2014;
   - 1,05% per tutti gli altri immobili;
   - 1,05% per le aree edificabili;
   - 0,2% Fabbricati rurali

2) di stabilire le seguenti detrazioni per l'imposta municipale propria 2017:
   - €. 200,00 (euro duecento/00) per l'unità immobiliare appartenente alle categorie catastali A/1 - A/8 - A/9 e per le relative pertinenze, adibita ad abitazione principale del soggetto passivo. La detrazione deve essere rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, inoltre in caso di più soggetti passivi che la utilizzano come abitazione principale, la detrazione viene suddivisa tra di essi ed in proporzione alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

3) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2017;

4) di trasmettere il presente atto al Collegio dei Revisori dei Conti per il relativo parere;

5) di inviare la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione sul sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D. Lgs. 360/1998 e successive modificazioni;

6) di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, secondo le modalità ivi previste;

7) di inserire nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale gli elementi risultanti dalla presente deliberazione secondo le indicazioni che saranno stabilite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, sentita l'ANCI;

8) di dichiarare la presente deliberazione, stante l'urgenza di provvedere , con separata votazione resa per alzata di mano , riportante pari esito , immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.

COMUNE DI MINTURNO

PROVINCIA DI LATINA

FOGLIO INTERCALARE NR. 1 DELLA DELIBERA 18 DEL 30/03/2017

- Riduzione IMU per abitazioni concesse in comodato d'uso gratuito a particolari condizioni (art.1, comma 10). E' riconosciuta una riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1,A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1,A/8 e A/9;
- Modifica tassazione IMU dei terreni agricoli: a decorrere dall'anno 2016, l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504, si applica sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n.9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n.53 alla Gazzetta Ufficiale n.141 del 18 giugno 1993;
- Riduzione della aliquota IMU per abitazioni locate a canone concordato (art. 1, comma 53). Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n.431, l'IMU determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75% (riduzione del 25%);

VISTA la legge di Bilancio 2017, n. 232 dell'11.12.2016, art. 1 comma 42 che ha modificato l'art. 1 della Legge 28.12.2015, n.208 al comma 26 inserendo anche per il 2017 il blocco degli aumenti dei tributi rispetto ai livelli deliberati per il 2016;

RITENUTO quindi di dover confermare anche per l'anno 2017 le medesime aliquote e detrazione per abitazione principale IMU deliberate precedentemente;

RICHIAMATO inoltre l'art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTA la Legge n. 232 dell'11 dicembre 2016 (Legge di Bilancio 2017) che prevede il rinvio al 28 febbraio 2017 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2017-2019 da parte degli enti locali, e che tale termine è stato prorogato dall'art. 5 comma 11 del D.L. 30 dicembre 2016, n.224 (Decreto mille proroghe) al 31 marzo 2017;

VISTA la delibera di Consiglio n. 39 del 30.11.2016 con la quale l'Amministrazione Comunale ha inteso attivare la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale,

DATO ATTO CHE:
- presupposto dell'imposta è il possesso di immobili, come definiti dall'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011;
- a norma dell'art. 1, comma 708, della L. 147/2013 l'imposta non è comunque dovuta per tutti i fabbricati rurali ad uso strumentale;
- l'imposta è riscossa esclusivamente a mezzo modello F24 o con il bollettino postale approvato con D.M. 23/11/2012;
- il versamento del tributo deve essere eseguito in 2 rate, scadenti il 16 giugno ed il 16 dicembre, sulla base degli atti pubblicati nel sito del Mef per ciascun anno di imposta. In caso di mancata pubblicazione si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;

VISTA la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti dell'imposta unica comunale;

ACQUISITI, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri di regolarità tecnica e finanziaria;

VISTO il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

TUTTO ciò premesso;
Con voti favorevoli nr. 11 , contrari nr. 2 (consiglieri M. Signore, M. Di Girolamo) , astenuti nr. 1 (consigliere M. Moni), resi per appello nominale